RACCOMANDAZIONE N. 2975/82/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1982

che istituisce un dazio antidumping definitivo su taluni fogli e lamiere di ferro o di acciaio, originari del Brasile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 3018/79/CECA della Commissione, del 21 dicembre 1979, sulla protezione contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1), modificata dalla raccomandazione n. 1995/82/CECA (2), in particolare l'articolo 12,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dalla detta raccomandazione n. 3018/79/CECA,

considerando che, nel marzo 1982, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Walzstahl-Vereinigung, Düsseldorf, a nome di quasi tutti i produttori comunitari di fogli e lamiere, di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ; che la denuncia conteneva elementi di prova circa l'esistenza di dumping in ordine ai prodotti analoghi originari del Brasile, nonché di un conseguente grave pregiudizio, in particolare nella Repubblica federale di Germania ;

considerando che i dati forniti contenevano sufficienti elementi di prova per giustificare l'avvio una procedura ; che, quindi, la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (3), ha annunciato l'avvio di una procedura riguardante le importazioni di taluni fogli e lamiere, di ferro o di acciaio, originari del Brasile, ed ha iniziato un'indagine a livello comunitario ;

considerando che, per la determinazione preliminare del dumping, la Commissione ha paragonato i prezzi delle importazioni nella Comunità di nastri e lamiere laminati a freddo, originari del Brasile, con i prezzi di base di tali prodotti pubblicati dalla Commissione ; che, inoltre, sulla base degli elementi di prova raccolti durante l'indagine preliminare, la Commissione è giunta alla conclusione che le importazioni oggetto di dumping causano o minacciano di causare un pregiudizio all'industria comunitaria ; che pertanto la Commissione, con la raccomandazione n. 1104/82/CECA (4), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e lamiere di ferro o d'acciaio, semplicemente laminati a freddo, di uno spessore inferiore a 3 mm, originari del Brasile ;

considerando che l'importo del dazio suddetto è pari alla differenza tra i prezzi all'importazione dei prodotti interessati ed i prezzi di base pubblicati dalla Commissione ; che, inoltre, secondo quanto rilevato dalla Commissione, benché tutti i prodotti interessati originari del Brasile venissero spediti direttamente alla Comunità, una proporzione notevole degli stessi veniva venduta alla Comunità da società commerciali site in paesi non membri e collegate agli importatori comunitari interessati ; che, per evitare che le misure provvisorie in vigore vengano eluse, la Commissione ha ritenuto opportuno integrare il dazio variabile con un dazio specifico ed ha modificato la raccomandazione di cui sopra con la raccomandazione n. 2086/82/CECA (5) ; che nel contempo essa ha prorogato la validità del dazio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi ;

considerando che nel corso del successivo esame la Commissione ha invitato i produttori, gli esportatori, gli importatori e gli operatori commerciali comunitari notoriamente interessati a fornirle tutte le informazioni necessarie al fine di pervenire ad una determinazione definitiva del margine di dumping e del pregiudizio ; che la Commissione ha svolto indagini presso la sede di tutti e tre gli esportatori brasiliani, Cosipa, São Paulo, CSN, Rio de Janeiro, e Usiminas, Belo Horizonte ; che la Commissione ha svolto anche indagini in loco presso gli uffici della ditta Thyssen AG, Duisburg, Estel Hüttenwerke Dortmund AG, Dortmund e Krupp Stahl AG, Bochum, nonché presso le sedi dei seguenti importatori : Thyssen Stahl Union, Düsseldorf, SEM GmbH & Co KG, Hamburg, Coutinho, Caro & Co KG a.A, Düsseldorf, e Steelpartners GmbH & Co KG, Düsseldorf ;

considerando che ai fini dell'esame in questione la Commissione ha scelto come periodo di indagine quello compreso tra il 1° giugno 1981 ed il 31 maggio 1982 ;

considerando che, per stabilire definitivamente l'eventuale esistenza di dumping, la Commissione ha paragonato i prezzi all'esportazione brasiliani con i valori normali delle vendite di materiale di prima qualità effettuate durante il periodo dell'indagine ;

considerando che, in ordine ai nastri e alle lamiere laminati a freddo, per i quali la Commissione ha pubblicato prezzi di base calcolati in funzione dei prezzi normali più bassi oppure dei costi di produzione praticati nei paesi fornitori nei quali vigono normali condizioni di concorrenza, comprese le spese di trasporto, l'assicurazione ed i dazi doganali, la

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 15.
(2) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 28.
(3) GU n. C 70 del 19. 3. 1982, pag. 3.
(4) GU n. L 128 dell'11. 5. 1982, pag. 9.
(5) GU n. L 221 del 30. 7. 1982, pag. 17.

Commissione ha determinato il valore normale sulla base del prezzo effettivo più basso (prezzo di base più extra) applicabile alle importazioni di prodotti di qualità analoga nei primi cinque mesi del 1982;

considerando che i prezzi all'esportazione si basavano sui prezzi pagati o da pagare per prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità durante il periodo dell'indagine, adeguati al livello cif frontiera comunitaria, sdoganati, tenendo conto del rimborso degli oneri sulle importazioni di carbone importato dalla CSN;

considerando che da siffatto paragone è risultata una media ponderata dei margini di dumping di 22,41 % per la ditta Cosipa, 32,43 % per la CSN e 27,37 % per la Usiminas; che era opportuno calcolare un margine unico per le tre ditte di esportazione poiché fanno tutte parte del gruppo statale Siderbras; che tale media ponderata basata sulle esportazioni effettuate dalle tre società interessate era pari a 26,3 % ed equivalente pertanto a 82,77 ECU per tonnellata;

considerando che, in ordine ai fogli laminati a caldo corrispondenti al tipo DIN 17100, per i quali non sono stati pubblicati prezzi di base, la Commissione ha stabilito il valore normale basandosi sui prezzi di vendita praticati sul mercato interno brasiliano; che, per accertare l'adeguatezza dei prezzi di base pubblicati nel caso delle importazioni originarie del Brasile di nastri e fogli laminati a freddo, la Commissione ha fissato inoltre i valori normali sulla base dei prezzi interni relativi a questi prodotti; che i prezzi di vendita interni erano calcolati sulla base di elenchi trimestrali di prezzi franco fabbrica, identici per tutte e tre le società di esportazione, tenendo conto, se del caso, di eventuali extra per qualità e dimensioni, superfici speciali e margini di tolleranza, bordi cesoiati e misure straordinarie nel caso di partite inferiori a 200 tonnellate; che, per un equo paragone tra i valori normali ed i prezzi all'esportazione, la Commissione ha adeguato i valori normali delle tre società di esportazione tenendo conto delle spese di finanziamento per sessanta giorni di credito ai loro clienti sul mercato interno, applicando il tasso di sconto del Banco do Brazil, nonché dell'imposta speciale di 0,75 % (programma di integrazione sociale) inclusa nel prezzo interno; che la Commissione ha tenuto altresì presente, se del caso, gli sconti di quantità concessi sul mercato interno nonché i costi variabili di distribuzione nei casi in cui è stata debitamente provata la fondatezza di eventuali ricorsi in questo senso; che sono state respinte le richieste di un ulteriore adeguamento delle spese di vendita interne pari all'importo delle commissioni versate per le vendite di esportazione, poiché non è possibile operare alcuna distinzione tra le spese direttamente connesse alle vendite sul mercato interno e le spese generali;

considerando che i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi pagati o da pagare per i prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità durante il periodo dell'indagine; che, al momento di stabilire i prezzi all'esportazione franco fabbrica, la Commissione ha proceduto agli eventuali adeguamenti necessari per le spese di trasporto interno e oltremare, i costi di movimentazione e le spese portuali, le commissioni pagate agli operatori, i costi di imballaggio, le spese per eventuali crediti concessi a clienti d'oltremare nonché l'imposta speciale (PIS) di 0,75 % inclusa nel prezzo fatturato; che inoltre la Commissione ha tenuto conto del rimborso degli oneri sulle importazioni di carbone da parte della CSN;

considerando che i prezzi all'esportazione ed i valori normali sono stati paragonati sulla base delle singole transazioni a livello franco fabbrica, tenendo conto delle dimensioni esatte e della qualità del prodotto esportato, applicando il tasso di cambio medio in vigore nel mese durante il quale è avvenuta la spedizione;

considerando che, quanto ai fogli laminati a caldo del tipo SAE 1008, per i quali non vengono pubblicati prezzi di base, il valore normale è stato stabilito sulla base di un valore costruito poiché dalle informazioni fornite dalla società esportatrice interessata è emerso che i costi di produzione superavano i prezzi di listino interni per questo prodotto; che il valore costruito è stato calcolato sulla base delle spese sostenute dalla società per il materiale e la produzione, tenendo conto di una cifra adeguata per le spese generali figuranti nei conti delle società e aggiungendo un margine di profitto del 5 %, ritenuto ragionevole e non contestato dalla società stessa; che, ai fini di un equo paragone con il prezzo all'esportazione, detto valore costruito è stato adeguato tenendo conto del costo di sessanta giorni di credito sostenuti sul mercato interno; che, essendo l'informazione sui costi di produzione disponibile soltanto per ottobre e novembre 1981, la Commissione non ha potuto accogliere l'argomentazione secondo la quale i prezzi hanno permesso di coprire tutte le spese entro un periodo ragionevole di tempo e nel corso normale degli scambi;

considerando che i margini medi ponderati così fissati rispetto ai nastri e ai fogli laminati a freddo sono di 42,65 % per la ditta Cosipa, 36,73 % per la CSN e 38,86 % per la Usiminas, con un margine globale pari a 40 %; che, dal paragone tra i prezzi all'esportazione ed i prezzi di vendita sul mercato interno, sono emersi margini superiori al margine di dumping ottenuto determinando il valore normale in funzione dei prezzi di base pubblicati, per cui la Commissione ha concluso che in questo caso è oppportuno applicare tali prezzi di base come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della raccomandazione n. 3018/79/CECA;

considerando che in ordine ai fogli laminati a caldo, esportati soltanto dalla ditta Cosipa durante il periodo dell'indagine, la media ponderata del margine di dumping è pari a 64,8 %;

considerando che, per quanto concerne il pregiudizio causato all'industria comunitaria, la Commissione ha operato una distinzione tra i nastri e i fogli laminati a freddo e i nastri laminati a caldo;

considerando che, per quanto riguarda i nastri e i fogli laminati a freddo, la Commissione ha rilevato che le importazioni originarie del Brasile sono aumentate drasticamente passando da 1 813 tonnellate nel 1981 a 100 748 tonnellate nei primi cinque mesi del 1982, di cui 70 700 tonnellate erano dirette nella Repubblica federale di Germania ; che dette importazioni non erano destinate all'industria automobilistica ; che la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che le forniture all'industria automobilistica sono garantite da contratti a lungo termine tra i produttori comunitari e l'industria stessa, contratti che rispettano le esigenze particolari di questo settore e che sono pertanto soggetti a sviluppi diversi da quelli del mercato dei nastri e dei fogli laminati a freddo ; che la maggior parte delle importazioni originarie del Brasile è stata offerta in vendita sul mercato della Repubblica federale di Germania, mercato che rappresenta una quota notevole della produzione comunitaria totale per cui la Commissione ha concentrato la propria indagine sull'impatto delle importazioni brasiliane sul mercato in questo Stato membro ; che, secondo le informazioni disponibili, è emerso che nei primi mesi del 1982 la quota di dette importazioni sul mercato della Repubblica federale è aumentata da 0 a 8 % ;

considerando che i prezzi delle importazioni suddette erano alquanto bassi ; che la Commissione ha scoperto che vari importatori hanno venduto le merci importate all'interno della Comunità a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di listino o dei produttori comunitari praticati al momento della fornitura ;

considerando che la Commissione ha esaminato altresì l'impatto delle importazioni originarie del Brasile sull'industria comunitaria ; che, secondo quanto riscontrato dalla Commissione, tale impatto determina un grave calo delle vendite ; che, secondo le informazioni verificate dalla Commissione, nel primo trimestre 1982 la quantità media di vendite mensili effettuate dai produttori tedeschi sul mercato della Repubblica federale era inferiore del 19 % al quantitativo paragonabile venduto nel primo trimestre 1981 ; che le vendite nell'aprile 1982 erano del 44 % inferiori alla media mensile del secondo trimestre 1981 ; che inoltre la media mensile delle importazioni di fogli e nastri laminati a freddo dagli altri Stati membri nella Repubblica federale di Germania è calata di oltre 17 000 tonnellate tra il 1981 ed i primi cinque mesi del 1982 ;

considerando che la Commissione ha tenuto altresì conto del fatto che l'industria siderurgica comunitaria attraversa un periodo di crisi ; che, tra il 1974 ed il 1980, la produzione è diminuita di oltre il 21 % mentre i posti di lavoro perduti tra il 1974 ed il 1981 sono stati 244 700, ovvero il 30,8 % ; che la situazione dei produttori comunitari è tuttora caratterizzata da uno sfruttamento del potenziale estremamente basso e da margini di profitto irrisori se non addirittura da perdite ;

considerando che, per ovviare a siffatta situazione, la politica siderurgica comunitaria intende garantire adeguati livelli di prezzi per i prodotti in vendita nella Comunità, mediante misure di carattere interno ed esterno ; che le misure interne consistono in contingenti di produzione per le società CECA nonché nell'obbligo di rispettare determinati livelli di prezzi ; che, per mantenere le importazioni entro limiti ragionevoli, la Comunità ha concluso accordi siderurgici con numerosi paesi fornitori, il che presuppone limitazioni quantitative delle esportazioni nella Comunità e l'osservanza di prezzi concordati strettamente collegati all'andamento dei prezzi all'interno della Comunità stessa ;

considerando che le quote di produzione per i produttori comunitari vengono periodicamente adeguate in base alle previsioni dell'offerta e della domanda in questo settore, tenendo conto dell'andamento delle importazioni dei paesi terzi, inclusi quelli le cui esportazioni non sono oggetto di un accordo bilaterale con la Comunità ; che il brusco incremento delle importazioni da tali paesi, per esempio il Brasile, esige un adeguamento verso il basso delle quote assegnate ai produttori comunitari che determina a sua volta un aumento delle spese indirette e riduce ulteriormente i loro margini di profitto ;

considerando che l'importazione nella Comunità di massicci quantitativi di prodotti oggetto di dumping ha pregiudicato altresì gli obiettivi perseguiti dalle misure esterne adottate nel quadro della politica siderurgica comunitaria ; che i paesi terzi legati con la Comunità da accordi commerciali siderurgici rispetteranno e rinnoveranno detti accordi se esiste una concreta probabilità di vendere i quantitativi fissati ai livelli di prezzi concordati ; che notevoli importazioni in dumping di prodotti da paesi non legati da un accordo mettono in pericolo l'equilibrio non soltanto del sistema interno dei quantitativi e dei prezzi ma anche di quello concordato con la maggior parte dei paesi fornitori ;

considerando che la Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato causato da altri fattori che, singolarmente o combinati con altri, possano avere inciso negativamente sull'industria comunitaria, quali il volume ed i prezzi di altre importazioni oppure un calo della domanda ; che, pur essendo diminuito effettivamente nella Comunità il livello di consumo, le importazioni di altra provenienza sono calate tuttavia in modo ben maggiore, passando da 1 440 000 tonnellate nel 1977 a 740 204 tonnellate nel 1981 ; che nello stesso periodo il volume di dette importazioni nella Repubblica federale di Germania è sceso da 660 000 tonnellate a 281 751 tonnellate ed è rimasto relativamente stabile tra il 1981 ed i primi cinque mesi del 1982 ; che tra gennaio e maggio 1982 quasi tutte queste importazioni erano originarie di paesi legati da accordi, in base ai quali le loro importazioni devono essere effettuate tenendo conto di rigorosi livelli di prezzi minimi ; che l'impatto delle importazioni in dumping dal Brasile, pari a circa l'85 % delle importazioni provenienti da paesi non legati da accordi, a stato esaminato indipendentemente da questi altri fattori ;

considerando che, in base ai fatti definitivamente accertati e tenendo conto della situazione già estremamente critica in cui versa l'industria comunitaria nonché degli sforzi di ristrutturazione intrapresi attualmente, le importazioni in dumping dal Brasile hanno causato un pregiudizio materiale che potrebbe aggravarsi qualora non venissero prese misure provvisorie ;

considerando che, viste le gravi condizioni dell'industria siderurgica comunitaria, gli interessi della Comunità richiedono l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi versati a titolo del dazio provvisorio ; che la Commissione ha altresì esaminato la possibilità di un rimedio costruttivo come disposto all'articolo 13 del codice antidumping ; che essa è tuttavia giunta alla conclusione, dopo aver ascoltato i pareri degli Stati membri, che sarebbe inopportuno per ora cercare di risolvere il problema in questo senso dato che le esportazioni sono state effettuate a prezzi inferiori ai prezzi di base pubblicati che, peraltro, il governo brasiliano si è impegnato a rispettare ; che, vista la gravità del pregiudizio causato, è opportuno che l'importo del dazio definitivo sia pari alla media ponderata del margine di dumping, ossia a 82,77 ECU per tonnellata ;

considerando che, in ordine ai fogli laminati a caldo di spessore inferiore a 3 mm, la Commissione ha rilevato, durante il periodo dell'indagine, che le relative esportazioni sono state di 4 572 tonnellate ; che inoltre l'industria comunitaria ha fornito alla Commissione dati insufficienti per valutare l'impatto di siffatte esportazioni ; che, data l'esiguità delle esportazioni in causa, la Commissione non ha ravvisato per ora la necessità di prendere misure di salvaguardia per importazioni di fogli laminati a caldo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sui fogli e le lamiere di ferro o di acciaio semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm, delle sottovoci 73.13 B II b) e c) della tariffa doganale comune e corrispondenti ai codici Nimexe 73.13-43, 45, 47 e 49, originari del Brasile.

2. L'importo del dazio è pari a 82,77 ECU per 1 000 kg netti.

3. L'importo del dazio sarà tuttavia ridotto se l'importatore dimostra alle competenti autorità nazionali che la qualità dei prodotti è inferiore alla qualità minima descritta nell'ultimo listino dei prezzi di base fissato dalla Commissione.

4. Le disposizioni vigenti per i dazi doganali si applicano anche a questo dazio.

Articolo 2

Gli importi versati a titolo del dazio antidumping provvisorio in virtù della raccomandazione n. 1104/82/CECA, modificata dalla raccomandazione n. 2086/82/CECA, sono riscossi definitivamente a condizione che non superino 82,77 ECU per 1 000 kg netti.

Articolo 3

La procedura antidumping riguardante i fogli e le lamiere di ferro o di acciaio, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm, è chiusa.

Articolo 4

La presente raccomandazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1982.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente